

TI_GERICHTE 35.2018.62 vom 14. August 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-08-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2018.62_d20170814

FR: TI_GERICHTE 35.2018.62 du 14 août 2017

IT: TI_GERICHTE 35.2018.62 del 14 agosto 2017

Regeste

Corretta decisione con la quale assicuratore ha ritenuto stabilizzato lo stato di salute dell'interessata. Pure corrette l'entità della rendita di invalidità e dell'IMI

Erwägungen

E. 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(...) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell'invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (...)”. Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l'adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“ deutliche Abweichung ”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell'8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l'Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%). La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali. Questa giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5. 2.3.7. Nel caso concreto, l'amministrazione, dopo avere evidenziato che il numero di DPL a disposizione fosse insufficiente per rappresentare adeguatamente il mercato equilibrato del lavoro, ha calcolato il reddito da invalido sulla base dei dati statistici. Applicando la tabella RSS 2014 TA 1, donne, livello di qualifica 1 (pari a fr. 54'658 dopo adeguamento all'indice dei salari nominali e aggiornato al 2017), e operando successivamente una riduzione del 43.87% per tener conto del gap salariale e del 15% a titolo di deduzione sociale, ha quantificato in fr. 26'078 il reddito da invalido (cfr. doc. 197, pag. 2). Dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 29'856 e quello da invalido di fr. 26'078 l'CO 1 è giunto ad un grado di invalidità del 13%. Il TCA non ha motivo per distanziarsi dal calcolo dell'amministrazione, rimasto, del resto, incontestato in sede ricorsuale. 2.4. Entità della menomazione dell'integrità . 2.4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a

un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale. Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave. In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438). La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il *pretium doloris* e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, *Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents*, Losanna 1992, p. 121).

2.4.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF. Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato. Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato). Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato). La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato). Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF). Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF). Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati. Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.4.4. L'INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza. Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.). Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.4.5. Nella presente fattispecie, l'CO 1, con

decisione del 14 agosto 2017, ha posto l'assicurata al beneficio di un'IMI del 15% (cfr. doc. 142), basandosi sul relativo apprezzamento che il dr. _____ ha enunciato a margine della visita fiduciaria del 7 agosto 2017 (doc. 138). Solo con il ricorso del 9 luglio 2018, l'avv. RA 1 ha contestato l'ammontare dell'IMI riconosciuto all'assicurata, il quale, a suo parere, "neppure si attaglia a quanto riportato nell'allegato 3 dell'Oainf" (cfr. doc. I, pag. 4). Ora, il TCA non può che constatare che la decisione del 14 agosto 2017 sia cresciuta incontestata in giudicato. Comunque, a titolo abbondanziale, va rilevato che la valutazione dell'IMI effettuata dal dr. _____ appare corretta. Avendo, infatti, l'assicurata subito l'amputazione a livello del III prossimale della falange intermedia del 3, 4 e 5 dito della mano destra - ciò che, come indicato dal dr. _____, in base alla tabella 3.5, figura 38, dà luogo ad una percentuale di IMI del 15% (cfr. doc. 138) - e l'amputazione del polpastrello del 2 dito - circostanza che, secondo la tabella 3.5, figura 5, non permette di riconoscere un tasso di IMI - l'attribuzione di un'IMI del 15% non può che essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.